



Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona
Area delle Politiche dei diritti e del benessere

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85563286
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it
e-mail : politiche-previdenziali@inca.it

Roma, 09/11/2015

Prot. n. 116

Ai Coordinatori Regionali INCA
Ai Direttori Provinciali INCA
Alle Zone INCA
Alla Dipartimento welfare e nuovi diritti CGIL
Alle Categorie Nazionali

LORO SEDI

**Oggetto: Cumulabilità del congedo parentale fruito in modalità oraria con altri
riposi o permessi - Messaggio Inps 6704 del 3 novembre 2015**

Care compagne, cari compagni,

come oramai noto, il Decreto legislativo 80/2015, in attuazione della delega del jobs act, ha regolamentato la fruizione del congedo parentale a ore, prima affidato unicamente alla contrattazione collettiva o di settore.

L'art. 7 lett. b del D.lgs. 80/2015, modificando l'art. 32 del D.lgs. 151/2001, Testo Unico (T.U.) per la tutela della maternità/paternità, ha previsto, inoltre, l'incumulabilità del congedo parentale a ore con altri permessi o riposi disciplinati dal D.lgs. 151/2001.

Con circolare 152/2015 (circ. Inca 80/2015 e 94/2015) l'Istituto ha fornito le prime istruzioni operative in merito al congedo parentale fruito in modalità oraria e sulla compatibilità di questo tipo di congedo con altre tipologie di permessi orari, in particolare quelli per handicap grave.

Proprio su questo punto, l'Inps aveva dato, a nostro avviso, una interpretazione della norma contraddittoria e non condivisibile. Ci eravamo, quindi, attivati presso le sedi competenti per i necessari chiarimenti. A rettifica delle indicazioni contenute nella circolare citata, l'istituto con messaggio n.6704 del 3 novembre 2015, corregge le inesattezze ivi contenute.

Viene confermato che il lavoratore dipendente che si astiene dal lavoro per congedo parentale a ore (ex art. 32 T.U.) non può usufruire nella medesima giornata né di congedo parentale a ore per

altro figlio, né dei riposi orari per allattamento (ex artt. 39 e 40 del T.U.) anche se richiesti per gli altri figli.

Lo stesso congedo parentale orario, **non può essere cumulato** con i riposi orari giornalieri normati dagli artt. 33, comma 2 e art. 42, comma 1 del T.U., permessi di due ore fino a tre anni di età del bambino, previsti per i figli disabili gravi in alternativa al prolungamento del congedo parentale (art. 33 comma 1 T.U.), anche se richiesti per gli altri figli.

Il congedo parentale su base oraria **è invece compatibile** con i permessi o i riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità, quali ad esempio i permessi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di cui all'art. 33, comma 3 (tre giorni di permesso mensili) e comma 6 (tre giorni di permesso mensili o, in alternativa, due ore di permesso giornaliero in caso di lavoratore disabile), quando fruiti in modalità oraria.

L'incongruenza riscontrata nella circolare, poi corretta dall'Inps nel successivo messaggio, riguarda la citazione errata dei commi relativi art. 33 della legge 104/92 e **la compatibilità con il congedo parentale a ore.**

Con il messaggio 6704 del 3 novembre 2015 l'Inps comunica la: *“rettifica della circolare n. 152/2015, che al par. 2.1 ultimo capoverso, fa riferimento ai “permessi di cui all’art. 33 commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104”: in luogo di “commi 2 e 3” leggasi “commi 3 e 6”.*

TABELLA SINOTTICA	
	Congedo parentale ad ore (art. 32 T.U.)
Parentale ad ore per altro figlio (art. 32 T.U.)	non compatibile
Riposi per allattamento, anche per altro figlio (artt. 39 e 40 T.U.)	non compatibile
Permessi orari, fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio (artt. 33 e 42 T.U.)	non compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria per l'assistenza ai familiari, anche se minori (art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile
Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso (art. 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n.104)	compatibile

Contrattazione collettiva e di settore

L'Inps sottolinea, inoltre, che i casi di incumulabilità sopra evidenziati si applicano qualora la contrattazione collettiva – anche aziendale – non abbia previsto le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria.

Questo a significare che è facoltà della contrattazione collettiva, oltre definire le modalità di fruizione di tali congedi, anche determinare criteri di cumulabilità diversi da quelli previsti dalla normativa vigente (comma 1-*ter* art. 32 del T.U.) e rendere compatibili i vari permessi orari.

Infine, ricordiamo che queste disposizioni non si applicano al personale del comparto sicurezza - difesa e a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico.

p./i settori
(M.Boni – G. Colletti – R. Scipioni)

p ./il Collegio di Presidenza
(S. Candeloro – F. Colombini)